

In: Consiglio Comunale
di Piess Umb^m

Il sottoscritto elettore amministrativo nel
Comune di Piess Umb^m, residente in questo
Comune, remissivamente espone, deduce e
conclude quanto e come appresso:

Nelle elezioni del 4 Giugno 1914 i sigg:
Scaranari Narciso, Camarella Attilio,
Brunelli Giulio, Michelini Giovanni, furono
nominati Consiglieri Comunali e come
tali proclamati nei modi e forme di legge;
ma essendo essi a tale carica ineleggibili, il
sottoscritto ne impugna la elezione per il
sequente motivo; e cioè, che:

Detti sigg: Scaranari Narciso, quale pre-
sidente; Camarella Attilio, quale Consi-
gliere; Brunelli Giulio, quale sindaco;
Michelini Giovanni, quale segretario, appar-
tengono alla Società Cooperativa di produzio-
ne e lavoro del sindacato Comune, la quale
ha assunto l'appalto dal Comune per i lav-
ori di costruzione della nuova piazza nel
centro ^{abitato} del paese medesimo; e poiché è paci-
fico in giurisprudenza che gli appartenenti
ad una Società Cooperativa appaltatrice

N. 323 di Repertorio

DIRITTI		
Originale	L.	- -
Notifica	"	3 60
Repertorio	"	- 10
Scritturazione	"	1 20
Trasferta	"	2 50
Urgenza 1/2	"	3 70
Belli	"	- -
	L.	- -
Spediz. e Posta	"	- -
TOTALE L.		11 10

undici e ^{quindici}

settecento

V. originale con 6 Copie
IL CANCELLIERE



di lavori nell'interesse del Comune, sono
ineleggibili e che tale ineleggibilità dura
anche dopo il compimento dei lavori ed
il pagamento del prezzo, fino a che non
intervenga il collaudo, o una transazio-
ne regolarmente approvata (Cassazione di
Roma, 31 Gennaio 1901), ricorre nella spe-
cie il caso di ineleggibilità contemplato dall'art.
23 della legge comunale e provinciale «
coloro i quali direttamente o indirettamen-
te hanno parte in amministrazioni
ed appalti nell'interesse del Comune
ecc. »)

Il sottoscritto ricorre inoltre, e per il moti-
vo suindicato, contro i Consiglieri, soci del
la Cooperativa medesima, (Caffella Modena
il Aprile 1908) sigg: Mandello Arturo
e Malavasi Giuseppe (essendovi evidente conflitto
d'interessi), e ricorre anche contro il Dott.
Matteotti Giacomo, perché quale garan-
te alla Società suddetta, costituendo una
stessa persona col garantito, è pure inele-
gibile. (Cassazione di Roma 10 Aprile 1895)

Il sottoscritto si riserva di presentare an-
cora ulteriori deduzioni in proposito, ma

intanto chiede:

Che per le esposte ragioni piaccia all'In:
Consiglio Comunale di Fiesso Umb.: di dichiara-
re ineleggibile i sigg: sopracitati alla
carica di Consiglieri Comunali, ed in appli-
cazione degli art: 84 e 88 di detta legge
sostituire ad essi i sigg:

Bononi Uulio fu Eidenzo, Gorno
Giuseppe, Colognesi Archise, Scaranari
Giovanni fu Vincenzo, Ghirardi Fortu-
nato, Barison Carlo, Pellegrinelli Pietro
fu Domenico, che ebbero sugli altri
il maggiore numero di voti.

il Ricorrente
Nello Tosetti


Fiesso Umbertiano 4-4-914

Relazione di notifica

L'anno mille novecento quattordici questo
giorno 5 (cinque) del mese di luglio in
Comune di Fiesso Umbertiano.

La richiesta del signor Nello Tosetti
di Fiesso Umbertiano.

Lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario



addetto alla P.^a Pretura di Occhibello ho
vergiate notificato, per ogni effetto di legge,
copia del retro scritto ricorso in data
4 luglio corrente diretto all' Onorevole Con-
siglio Comunale di Fiesse Umbertiano a cia-
scuno dei signori Scaramari Narciso, Ca-
marella Ubaldo, Brunelli Giulio, Mi-
chellini Giovanni, Mandello Arturo e Mala-
vasi Giuseppe mediante ricevimento fattone
di sette sei copie nella loro rispettiva
residenza in Fiesse Umbertiano, ivi con-
segnandole quanto a Camarella Ubaldo, Bru-
nelli Giulio, Michellini Giovanni e Malava-
si Giuseppe a loro personalmente, quan-
to a Scaramari Narciso a mani di sua
cognata Rosa Lenigra e quanto a Man-
dello Arturo a mani di sua moglie Ubalda
Barnazzina per trovarsi entrambi presen-
tamente fuori di casa.

Melchiorre Canali

Ufficiale Giudiziario

On. Colleghi,

Il Sig. Nello Tosetti, elettore di questo Comune, valendosi della facoltà di cui all'art. 87 della legge Com. e Prov. ha presentato ricorso a questo Consiglio Comunale, contro l'esito delle ultime elezioni amministrative, ritenendo illegale la proclamazione di alcuni eletti, *perchè*

Sigg. Scaranari Narciso, quale Presidente, Camarella Attilio, quale Consigliere, Brunelli Giulio quale Sindaco, Michellini Giovanni, quale Segretario, Mandello Arturo e Malavasi Giuseppe, quali soci della Cooperativa di lavoro di Fiesso Umbertino, che sin dal 1913 assume l'appalto della costruzione della piazza nuova di questo Comune, e il Sig. Dott. Giacomo Matteotti, quale garante di detta Società, verrebbero a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 23 della legge Com. e Prov.

Non già nell'intento di compiere un vanto atto di prepotenza di maggioranza, che in ogni caso verrebbe annullato dalla Autorità Tutoria, ma unicamente, perchè consi di essere completamente nell'ambito della legalità, noi vi proponiamo di respingere detto ricorso, come del tutto infondato.

Ed infatti come risulta dalle lettere, e dalle deduzioni dagli interessati presentate, qui unite, i Sigg. Scaranari Narciso, Camarella Attilio, Mandello Arturo da Soci e Brunelli Giulio da Sindaco della Cooperativa fin dal Giugno u.s. presentarono le loro dimissioni, ed il Consiglio d'amministrazione nella sedu-

ta tenuta nel giorno 6, antecedente alle elezioni, prese atto di tali dimissioni.

Il Sig. Malavasi Giuseppe non fece mai parte di detta Cooperativa, nè in qualità di Socio fondatore, come risulta dallo Statuto della Società approvato con Decreto Reale, nè come Socio in seguito.

Per quanto riguarda il Sig. Michelini Giovanni è notorio che, da ben due anni venne sostituito nella qualità di Segretario della Cooperativa dal Sig. Pellegrinelli Adelino.

Ma anche a prescindere dalle dimissioni presentate noi crediamo che, se pur conservata avessero la loro qualità di Socio della Cooperativa i sopracitati Consiglieri non sarebbero per ciò soltanto da ritenersi ineleggibili a Consiglieri Comunali.

A norma dell'art 77 ultimo capoverso del Codice di Commercio il concetto informatore di qualsiasi Società legalmente costituita, è di essere essa un ente collettivo del tutto disgiunto dai Soci.

Questi infatti, se non rivestono la qualità di Amministratore, non hanno alcuna ingerenza, alcuna parte nè diretta, nè indiretta nei servizi, negli appalti nell'interesse del Comune, e non staranno quindi mai a rappresentare ad un tempo il Comune e la Società, per cui agiscono in confronto del Comune.

Gli azionisti potranno avere un interessamento per gli utili che loro verranno distribuiti, ma non potranno mai compromettere le cose del Comune essendo all'infuori dell'Amministrazione Sociale.

E questo concetto, risulta confermato anche dallo Statuto
che regola la Cooperativa Costruttrice di Fiesso Umbertino ^{escluso,}
tra le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, "il
deliberare sull'assunzione o meno dei lavori di qualsiasi
genere," mentre l'assemblea dei Soci, dovrà soltanto discutere
il riparto degli utili proposto dal Consiglio di Amministra-
zione.

Quindi esula completamente in questo caso il fine
proposti dal legislatore che ritiene indeleggibile, soltanto
quello che abbiano parte nei servizi e nelle somministrazioni
o negli appalti nell'interesse del Comune, il che presuppone
qualche cosa di attivo, di ingerenza effettiva, ben diversi dal sem-
plice interesse dei dividendi sulle azioni, ^{i quali saranno} ~~E anche a questo pro-~~
~~posito la legge stessa provvede con l'art. 292, imponendo ai con-~~
~~siglieri di astenersi dal prender parte alle deliberazioni ri-~~
~~guardanti interessi loro propri.~~ ^{o alla legge stessa}

Del resto, detto articolo implicando esso una restituzione di
diritti, deve venir, a norma dell'art. 4 delle disposizioni preli-
minari del Codice Civile, interpretato restrittivamente e quindi
colpire soltanto coloro che effettivamente potrebbero venire a
trovarsi in un contrasto d'interessi col Comune. Che se invece det-
to articolo fosse interpretato in senso larghissimo come dal rico-
rente si vorrebbe, si dovrebbero nella stessa guisa colpire tutti
i possessori di azioni siano al portatore, siano nominative di So-
cietà aventi tutti i qualsiasi interesse col Comune.

A parte l'impossibilità ^{materiali} di conoscere i possessori delle azioni al portatore, il legislatore otterrebbe lo scopo (quale certamente non ebbe) di privare i Comuni, in troppa larga misura, degli elementi più utili, più operosi, pratici ed intelligenti, specie nelle piccole comunità, essendo facile essere azionisti, sia per l'acresciuto numero delle Società, sia per la frazionalità delle quote di concorso.

Il ritenere poi che i soli possessori delle azioni nominative, siano contemplati dall'art. 23 (a parte che la distinzione ^{fra i due} dei generi di azionisti sarebbe del resto ^{sub} arbitraria, avendo ambedue gli identici diritti, ed essendo identica la loro posizione nella Società o di fronte ai terzi) verrebbe a creare vera sperequazione giuridica, senza contare poi anche il fatto che riuscirebbe facile trasformando le azioni nominative in azioni al portatore nei casi in cui

dalla legge è consentito di eludere il divieto della legge.

Il principio, sovranamente, soltanto, si norma dell'art. 292 della legge stessa, astenersi dalla deliberazione concernente i loro interessi.
Per questi motivi, confermati da diverse sentenze (corte d'appello di Milano 23-2-1903) ^{e Corte di Cassazione di Roma, 21 gennaio 1903} e richiamando il fatto delle dimissioni presentate, il ricorso del Sig. Tosetti deve essere dichiarato irricevibile.

Per quanto riguarda il Sig. Matteotti Dott. Giacomo scriviamo che è vero che egli in data 14 luglio 1913, dietro sollecitazione della Prefettura, e per troncare gli indugi della ^{queste} Prefettura ^{che} negavano l'approvazione al contratto d'appalto dei

lavori della costruzione della nuova piazza, presentava un atto di piena garanzia della solvibilità della Cooperativa Costruttrice di Fiesso Umbertino, atto che risulta registrato presso l'Ufficio del Registro di Occhiobello, ma non è men vero che detto atto non era richiesto dalla legge in quanto le Cooperative di produzione e lavoro a norma dell'art. legge 19 Aprile 1906 N° 126, sono dispensate dall'obbligo del deposito della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione degli appalti, in luogo della quale, viene ritenuto il 10% dell'importo delle singole rate di acconto. Trattandosi quindi di un atto pienamente superfluo, non può esso condurre all'illeggitimità di colui che l'ha prestato.

Si aggiunge, ancora, che i lavori, per la cui esecuzione il Dottor Matteotti si rese garante, sono terminati fin dal 1913: per cui anche da questo lato la garanzia del Dott. Matteotti si presenta oramai inutile, non potendo più produrre quel pericolo di contrasto di interessi col Comune, unico scopo dell'art. 23 della legge citata.

Nella certezza quindi di rappresentare la volontà della maggioranza degli elettori vi proponiamo anche in questa parte che Voi vogliate respingere il ricorso del Sig. Tosetti Nello.